



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 8 aprile 2014
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0297 (COD)**

**7927/1/14
REV 1 ADD 1**

**CODEC 831
ENV 298**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo (AL + D)

= Dichiarazioni

Dichiarazione dell'Austria

Le valutazioni dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero per gli impianti nucleari, conformemente alla convenzione di Espoo, sono estremamente importanti per l'Austria.

L'allegato IV punto 8 e i considerando 15 e 32 della direttiva VIA riveduta fanno riferimento ad una valutazione ai sensi della direttiva 2009/71/Euratom. La direttiva Euratom richiede in generale l'istituzione di condizioni-quadro nazionali, ma non prevede la descrizione e la valutazione dei rischi di incidenti o calamità equivalenti alla direttiva VIA. L'Austria ribadisce pertanto di considerare che le valutazioni dei rischi, secondo la direttiva 2009/71/EURATOM, molto probabilmente non soddisfino i requisiti della direttiva VIA e non possano essere utilizzate per dimostrare l'osservanza dei requisiti previsti all'allegato IV punto 8.

Dichiarazione del Regno Unito

In uno spirito di compromesso, il Regno Unito può accettare l'accordo raggiunto in merito alla direttiva VIA. Il testo, sebbene non perfetto, rappresenta un notevole miglioramento rispetto alla proposta iniziale della Commissione europea, che avrebbe comportato costi e ritardi significativi relativamente alla realizzazione di infrastrutture di importanza vitale.

Il Regno Unito avrebbe auspicato fin dal principio una maggiore consapevolezza circa il potenziale impatto sulle imprese e sulla crescita, in particolare sulle piccole e medie imprese, e ritiene che sarebbe stato necessario un migliore equilibrio tra la tutela dell'ambiente e il sostegno alla crescita.

La proposta della Commissione risultava sproporzionata rispetto a qualsiasi carenza riscontrata nella direttiva in vigore. Le proposte relative all'obbligo di definire l'ambito di applicazione, alla valutazione dei rischi, ad uno sportello unico e all'accreditamento di esperti, ad esempio, avrebbero tutte aumentato significativamente i costi sia per i committenti che per le autorità competenti. L'idea di scadenze temporali rigide per ogni fase della procedura di valutazione non teneva conto delle diverse caratteristiche e della complessità dei progetti. Tali scadenze sarebbero risultate troppo lontane per alcuni progetti e troppo ravvicinate per altri. Sono, questi, tutti aspetti che devono essere applicati con flessibilità e che dovrebbero essere lasciati agli Stati membri. La proposta relativa ad atti delegati che avrebbe consentito alla Commissione di modificare tre allegati di importanza fondamentale senza ulteriori negoziati risultava assolutamente ingiustificata ed è stata respinta all'unanimità in seno al Consiglio.

Pur se il Regno Unito avrebbe desiderato che tutte le scadenze temporali e i requisiti relativi alla valutazione del rischio fossero cancellati dal testo, i negoziati si sono comunque tradotti in importanti miglioramenti della direttiva. Il Regno Unito esprime la sua riconoscenza alle presidenze irlandese e lituana per il grande impegno profuso nell'elaborare un testo che affrontasse con successo la principale carenza della proposta. Mantenendo la flessibilità, garantendo chiarezza e riducendo la burocrazia, si offrirà maggiore certezza e si ridurranno i costi, continuando nel contempo a tutelare l'ambiente.